

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2019, n. 2103

Contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per il conferimento e il trattamento della FORSU, giuste Ordinanze n. 4/2019 e n. 5/2019 del Presidente della Giunta regionale

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Giovanni Francesco Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente della Sezione, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 177, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare la disposizione di cui al c. 2 al sensi del quale *"La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse"* nonché la disposizione di cui al c. 4 al sensi del quale *"I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente";*
- l'art. 178, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ai sensi del quale *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali";*
- l'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che stabilisce una gerarchia di criteri di priorità - *a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento* - nella gestione dei rifiuti che, in generale, costituisce la migliore opzione ambientale, fatta salva la possibilità di discostarsene, in via eccezionale, in relazione a singoli flussi di rifiuti, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 181, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., rubricato *"riciclaggio e recupero dei rifiuti"* ed in particolare la disposizione di cui al c. 5 ai sensi del quale *"Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero";*
- l'art. 182-ter, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., rubricato *"rifiuti organici"* e le misure adottate dalla Regione Puglia (Schema di carta dei servizi di cui alla Parte II O3 del PRGRU) volte a dare attuazione alla riportata normativa nazionale e realizzare, in cooperazione con gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, un sistema di raccolta differenziata anche per la frazione organica dei rifiuti finalizzato alla produzione di *compost*, nel rispetto dell'ordine gerarchico di cui all'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., così perseguendo il duplice obiettivo di favorire il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani riducendo al contempo il rifiuto da avviare a smaltimento.

CONSIDERATO CHE:

- Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204 del 8 ottobre 2013, a seguito della conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), che indica l'impiantistica a servizio dei sei ambiti territoriali in cui si articolava

il territorio regionale. Lo strumento di pianificazione risulta ad oggi in fase di aggiornamento (giusta DGR n. 1482/2018).

PRESO ATTO CHE:

- La Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali”* disponeva che i servizi relativi alla prima fase della filiera, ovvero raccolta, spazzamento e trasporto, fossero organizzati ed erogati a livello di ambiti di raccolta ottimale - A.R.O. [la cui perimetrazione è stata successivamente definita con D.G.R. n. 2147/2012 che ha individuato n. 38 bacini sub-provinciali], demandando, invece, agli Organi di governo d’ambito da istituirsi su scala provinciale l’organizzazione delle attività relative alla seconda fase della filiera, ovvero trattamento, recupero, riciclo e smaltimento
- Con Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali”* (BURP 4 agosto 2016, n. 90, supplemento) è stata modificata la suddetta disposizione normativa.
- L’art. 2 della LR 20/2016 prevede che *“Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati l’ambito territoriale ottimale viene individuato nell’intero territorio regionale”*, accorpando quindi i sei ATO individuati dalle normative previgenti e sopprimendo gli organi di governo a livello provinciale.
- L’art. 9 della LR 20/2016 prevede quale organo unico di governo l’*“Agenzia territoriale della regione paglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)”* a cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i Comuni e la Città metropolitana. L’AGER è soggetto pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.
- L’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale ottimale; per l’espletamento delle proprie funzioni e attività l’Agenzia è dotata di un’apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali.
- L’art. 5, comma 7 della L.r. 20/2016 ha enucleato e definito le competenze dell’Agenzia. In particolare l’AGER:
 - determina le tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina statale conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale;
 - determina e controlla i livelli generali del servizio e degli standard di qualità, nonché la predisposizione dello schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e dei contratti di servizio;
 - disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero e riciclaggio (tra cui la FORSU), secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;
 - predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti pubblici; assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le autorità o organismi statali di settore;
 - predispone le linee guida della Carta dei servizi;
 - può espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
 - può espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie;
 - subentra nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.

PRESO ATTO CHE:

- Nel corso degli anni di attuazione del piano si sono evidenziate problematiche di natura ambientale che hanno portato alla sospensione dei titoli autorizzativi e al sequestro di alcuni impianti di trattamento e recupero rifiuti.
- In tali situazioni è stato inevitabile il ricorso a provvedimenti *extra ordinem*, ex art. 192 del D.Lgs 152/2006, per assicurare l'avvio a recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, anche in deroga al principio di prossimità, avvalendosi di stazioni di trasferimento e impianti di compostaggio situati a notevole distanza dai Comuni di produzione dei rifiuti ed anche fuori Regione, con conseguente aggravio dei costi per il trasporto ed il trattamento.

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 1283 del 09.07.2019, la Giunta Regionale ha deliberato:

- Di erogare un contributo straordinario, pari ad € 3.000.000,00, ai Comuni che nell'anno 2019, per effetto dell'Ordinanza n.1/2019, n. 2/2019 e n. 3/2019, hanno sostenuto maggiori oneri per il conferimento della FORSU presso stazioni di trasferimento e impianti di compostaggio collocati anche fuori regione;
- Di incaricare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche alla adozione del provvedimento di impegno della spesa a favore dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti (AGER) che provvederà, entro 15 giorni dall'adozione della Deliberazione G.R., a trasmettere alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia un preventivo di riparto della somma stanziata in favore dei Comuni, interessati dagli aggravii di costi connessi alle speciali forme di gestione disposte con Ordinanza n. 1/2019, n. 2/2019 e n.3/2019, con indicazione dei criteri di proporzionalità ed equità;
- Di incaricare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all'approvazione della richiamata tabella di riparto e dei criteri proporzionalità ed equità adottati da AGER ed alla successiva liquidazione in due *tranches*, della somma impegnata con il presente atto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n°163 del 16.07.2019 con la quale, ai sensi della DGR n. 1283/2019, è stata impegnata la spesa di € 3.000.000,00 sul cap. 621086 del bilancio regionale 2019 ed è stato stabilito di liquidare, con successivi provvedimenti dirigenziali, la somma impegnata a favore dell'Agenzia territoriale della Regione nelle modalità ivi previste;

VISTE le note AGER prot. n. 7838 del 31.10.2019, prot. n. 8102 del 11.11.2019, prot. n. 8145 del 12.11.2019 e prot. n. 8169 del 12.11.2019, ed in particolare la nota prot. n. 7838 del 31.10.2019 recante i criteri di calcolo degli extra costi sostenuti dai Comuni, nonché da ultimo la quantificazione degli extra costi sostenuti dai Comuni pugliesi nel periodo giugno-luglio 2019, ossia nel periodo di vigenza delle Ordinanze n.1/2019, n. 2/2019 e n. 3/2019, pari a € 1.288.706,39 (Allegato 1 alla nota prot. n. 8169 del 12.11.2019);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n°323 del 14.11.2019 con la quale è stata liquidata, in un'unica soluzione, per le motivazioni ivi riportate, la somma di € 1.288.706,39, in favore dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti (AGER), a valere sul capitolo di spesa 621086 competenza 2019;

PRESO ATTO che residuano complessivi € 1.711.293,61 a valere sulle risorse stanziare con Deliberazione n. 1283 del 09.07.2019, già impegnate con D.D. n°163 del 16.07.2019;

PRESO ATTO CHE da ultimo sono state emanate:

- l'Ordinanza n.4 del 30.07.2019 che disponeva la proroga dell'Ordinanza n. 3 fino al 30.09.2019;
- l'Ordinanza n.5 del 30.09.2019 che disponeva la proroga dell'Ordinanza n. 4 fino al 30.11.2019.

RITENUTO OPPORTUNO:

- erogare un contributo straordinario ai Comuni che nell'anno 2019, per effetto anche delle Ordinanze n.4/2019 e n. 5/2019, hanno sostenuto maggiori oneri per il conferimento della FORSU presso stazioni di trasferimento e impianti di compostaggio collocati anche fuori regione;
- rendere disponibile la somma residua di € 1.711.293,61 a valere sulle risorse stanziare con Deliberazione

n. 1283 del 09.07.2019, impegnate con D.D. n°163 del 16.07.2019;

- incaricare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche alla adozione dei successivi atti di liquidazione della spesa a favore del all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti (AGER) che provvederà, secondo criteri di proporzionalità ed equità, alla liquidazione a beneficio dei Comuni interessati dagli aggravii di costi connessi alle speciali forme di gestione disposte con Ordinanza n.4/2019, n. 5/2019. In particolare AGER, entro 15 giorni dall'adozione del presente atto, trasmetterà alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia un quadro di riparto della somma stanziata, con indicazione dei criteri di riparto applicati, con riferimento al periodo agosto - novembre 2019.

Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e smi e della L.R. n. 28/2001 e smi
--

Il presente provvedimento trova copertura finanziaria a valere sulle risorse che residuano sull'impegno di spesa adottato con A.D. del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, n°163 del 16.07.2019, giusta D.G.R. n. 1283 del 09.07.2019, per un importo complessivo pari ad € 1.711.293,61.
--

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di fare propria e approvare la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Giovanni Stea;
- Di erogare un contributo straordinario ai Comuni che nell'anno 2019, per effetto anche delle Ordinanze n.4/2019 e n. 5/2019 del Presidente della Giunta Regionale, hanno sostenuto maggiori oneri per il conferimento della FORSU presso stazioni di trasferimento e impianti di compostaggio collocati anche fuori regione;
- Di rendere disponibile la somma residua di € 1.711.293,61 a valere sulle risorse stanziare con Deliberazione n. 1283 del 09.07.2019 e impegnate con D.D. n°163 del 16.07.2019;
- Di incaricare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche alla adozione dei successivi atti di liquidazione della spesa a favore del all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti (AGER) che provvederà, secondo criteri di proporzionalità ed equità, alla liquidazione a beneficio dei Comuni interessati dagli aggravii di costi connessi alle speciali forme di gestione disposte con Ordinanza n.4/2019, n. 5/2019. In particolare AGER, entro 15 giorni dall'adozione del presente atto, trasmetterà alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia un quadro di riparto della somma stanziata, con indicazione dei criteri di riparto applicati, con riferimento al periodo agosto - novembre 2019.
- Di notificare il presente provvedimento - a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti (AGER);
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito internet <http://ecologia.regione.puglia.it/>.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO